

Bruxelles, 9 dicembre 2025
(OR. en)

14675/25

LIMITE

CORLX 1009
CFSP/PESC 1539
CONOP 67

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

DECISIONE (PESC) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**a sostegno del codice di condotta dell'Aia
e della non proliferazione dei missili balistici
nell'ambito dell'attuazione
della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- (2) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC¹, che invita l'Unione a convincere il maggior numero possibile di paesi a sottoscrivere il codice di condotta dell'Aia, soprattutto quelli in possesso di missili balistici. Tale posizione comune invita inoltre a sviluppare ulteriormente e applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.
- (3) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 sottolinea che l'Unione rafforzerà il proprio contributo alla sicurezza collettiva.
- (4) La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l'obiettivo dell'Unione di rafforzare concrete azioni dell'Unione a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

¹ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2003/805/oj>).

- (5) Il Consiglio ha precedentemente adottato cinque decisioni a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici, segnatamente: le decisioni 2008/974/PESC², 2012/423/PESC³, 2014/913/PESC⁴, (PESC) 2017/2370⁵, e (PESC) 2023/124⁶,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



-
- ² Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/974/oj>).
- ³ Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2012/423/oj>).
- ⁴ Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/913/oj>).
- ⁵ Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 28, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2370/oj>).
- ⁶ Decisione (PESC) 2023/124 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 16 del 18.1.2023, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/124/oj>).

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia attraverso un'azione operativa.
2. Gli obiettivi dell'azione operativa di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
 - a) promuovere la sottoscrizione universale del codice di condotta dell'Aia;
 - b) promuovere la piena attuazione del codice di condotta dell'Aia da parte degli Stati firmatari; e
 - c) contribuire a incorporare meglio il codice di condotta dell'Aia negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici.
3. Una descrizione dettagliata dell'azione operativa di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dell'azione operativa di cui all'articolo 1 è affidata alla *Fondation pour la recherche stratégique* (FRS).
3. L'FRS svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'FRS.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 1 099 446,40 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 ("spese") sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude la convenzione necessaria con l'FRS ("convenzione"). La convenzione dispone che l'FRS assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente all'entità di detto contributo.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tal senso e della data di conclusione di detta convenzione.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'azione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione della convenzione. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se la convenzione non è stata conclusa entro tale termine.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
